

COPIA

Registro Generale n. 26

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 30/07/2026

OGGETTO: Ordinanza sindacale divieto di conferimento nel mese di agosto dei rifiuti c.d. "ingombranti" CER 20.03.07 - ex art. 50 e 54 del TUEL e art. 191 del D.Lgs n. 152/2006.

IL SINDACO

Preso atto dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente;

Premesso che:

- il vigente calendario del servizio di raccolta differenziata prevede il conferimento dei rifiuti ingombranti (codice EER 20.03.07) e dei RAEE (codice EER 20.01.23 - 20.01.35 - 20.01.36), esclusivamente su prenotazione nella giornata di giovedì, con raccolta da parte del gestore nella mattinata del venerdì;
- il Comune di Amalfi è privo di un centro comunale di raccolta o di altra area idonea allo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti, con la conseguenza che gli stessi vengono depositati direttamente sulla pubblica via nelle ore antecedenti il prelievo;

- nel mese di agosto il territorio comunale registra un eccezionale incremento delle presenze turistiche e dei flussi pedonali, con particolare intensità nelle ore serali e notturne;
- il deposito degli ingombranti lungo le strade e gli spazi pubblici durante tale periodo determina condizioni di oggettivo pregiudizio per il decoro urbano, per l'igiene pubblica e per la sicurezza della circolazione pedonale, potendo costituire ostacolo e fonte di pericolo, soprattutto nelle aree di maggiore affluenza;

Considerato che

- ricorrono circostanze eccezionali e temporanee che rendono necessario adottare misure straordinarie volte a prevenire situazioni suscettibili di arrecare pregiudizio all'igiene pubblica, al decoro urbano e alla sicurezza della collettività;
- occorre inibire il conferimento della dei rifiuti ingombranti (codice EER 20.03.07) e dei RAEE (codice EER 20.01.23 - 20.01.35 - 20.01.36) su suolo pubblico al fine di annullare interferenze con le numerose attività turistiche del periodo in questione;
- il divieto ha carattere esclusivamente temporaneo, limitato al solo mese di **agosto**, risultando proporzionato alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico;

Ritenuto necessario, nelle more del ripristino delle ordinarie condizioni di conferimento e al fine di prevenire situazioni di degrado e di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, disporre la sospensione temporanea del conferimento dei rifiuti ingombranti identificati (codice EER 20.03.07) e dei RAEE (codice EER 20.01.23 - 20.01.35 - 20.01.36) sull'intero territorio comunale;

Visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; e smi;

Visto l'art.107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

Visto il decreto sindacale n. 09/2026 prot. n. 3621 del 24/02/2026 con il quale è stata assegnata all'ing. Raffaella Petrone la Responsabilità del Settore "Ambiente, SUAP e Innovazione";

Visto il decreto n. 22/2023 con il quale il Sindaco ha disposto, tra l'altro, "... in caso di assenza o impedimento del responsabile di posizione organizzativa del Settore «AMBIENTE, SUAP E INNOVAZIONE», ing. Raffaella Petrone le funzioni relative al Settore saranno svolte dall'istruttore tecnico direttivo categoria D, ing. Pietro Fico, e che, in caso di contestuale assenza o impedimento anche di quest'ultimo, saranno svolte dall'istruttore direttivo categoria D, arch. Giuseppe Caso";

ORDINA

il divieto di conferimento dei rifiuti ingombranti identificati con codice EER 20.03.07 e dei RAEE (codice EER 20.01.23 - 20.01.35 - 20.01.36) per l'intero mese di AGOSTO 2026, su tutto il territorio comunale, sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali;

DISPONE

- che il gestore del servizio di raccolta provveda alla sospensione delle prenotazioni relative al conferimento dei rifiuti EER 20.03.07 per il periodo di efficacia della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e diffusa mediante ogni idonea forma di comunicazione alla cittadinanza;
- che copia della presente sia trasmessa, mediante PEC, al gestore del servizio di raccolta, alla Prefettura di Salerno, alla Compagnia Carabinieri di Amalfi, all'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Amalfi e al Comando di Polizia Municipale.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di vigilanza competenti sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Amalfi, 30/07/2026

Il Responsabile del Settore

f.to ing. Pietro Fico

Il Sindaco

f.to dott. Daniele Milano